



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 29/05/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore

D'ANTONIO ANTONIO, Giudice

LACEDRA DONATO, Giudice

in data 29/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 454/2025 depositato il 09/09/2025

proposto da

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Potenza

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza

elettivamente domiciliato presso dp.potenza@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220008741729000 REGISTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 01/06/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come in atti

Resistente/Appellato: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 03.09.2025 e depositato il 09/09/2025, il signor [REDACTED] rappresentato e difeso come in atti, chiede l'annullamento della Cartella di pagamento n. 09220220008741729000, notificata al ricorrente in data 05.06.2025, per l'ammontare complessivo indicato in € 96.445,72.

Premette che l'importo della predetta cartella è così suddiviso:

- Ruolo n. 2022/000410, reso esecutivo in data 10.11.2022. Ruolo ordinario – Partita: 8TCK 2019R 22002A000038000, per l'importo di € 8.618,36;

- Ruolo n. 2022/000426, reso esecutivo in data 30.11.2022. Ruolo ordinario – Partita: 8TCK 2019R 22002A000039000, per l'importo di € 87.719,04.

Deduce, pertanto, quanto segue:

1) NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO QUIVI IMPUGNATA IN RAGIONE DELLA MANIFESTA ED INOPINABILE ILLEGITTIMITA' DELLE SOMME RICHIESTE PER IL TRAMITE DELLA MEDESIMA.

Evidenzia all'uopo quanto segue: Pagamento delle stesse imposte effettuato per ben 2 (due) volte, in relazione al trasferimento del patrimonio immobiliare (fabbricati, catasto); Imposte dovute per il trasferimento di un asset ereditario (Buono poliennale del tesoro) che, per legge, risulta esente da tassazione. Evidenziava quindi all'ufficio che non era dovuto alcunché, ma, dopo l'instaurazione di apposito contraddittorio e l'intervento in autotutela parziale veniva rinotificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 09220220008741729000, aggiornata ai nuovi importi pretesi:

1) Ruolo n. 2022/000410, reso esecutivo in data 10.11.2022. Ruolo ordinario – Partita: 8TCK 2019R 22002A000038000, per l'importo di € 8.618,36;

2) Ruolo n. 2022/000426, reso esecutivo in data 30.11.2022. Ruolo ordinario – Partita: 8TCK 2019R 22002A000039000, per l'importo di € 87.719,04.

Osserva, quindi, che l'importo della prima è stato già versato due volte e che la pretesa relativa alla seconda non avrebbe alcuna giustificazione.

Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da attribuirsi.

In data 19/11/2025, l'Agenzia delle entrate riscossione si costituisce in giudizio al fine di resistere. Ritenendo sussistenti i presupposti del litisconsorzio necessario si formula richiesta di chiamata in giudizio dell'Agenzia delle entrate – direzione Provinciale di Potenza per integrazione del contraddittorio. Oppone poi il difetto di legittimazione passiva in ordine a quanto dedotto.

In data 20/04/2026, l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Potenza, si costituisce a sua volta in giudizio al fine di resistere. Oppone l'inammissibilità del ricorso perché il contribuente ha opposto ragioni che non sono riferibili all'atto impugnato (cartella di pagamento) ma agli atti prodromici in essa richiamati e resisi definitivi per mancata impugnazione nei termini. Evidenzia poi che non vi sarebbe la mancata

considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, poiché nella propria liquidazione l'Ufficio ha dedotto le imposte pagate dal contribuente e che i versamenti che il contribuente afferma di aver effettuato di € 6.446,54 il 20 novembre 2019 e di € 6.094,46 due giorni dopo, sono relativi ad altre imposte ovvero alle imposte ipocatastali e di bollo, pertanto, diverse dall'imposta di successione iscritta a ruolo.

In data 18/05/2026 parte ricorrente deposita articolata memoria al fine di insistere per l'accoglimento del gravame, in quanto:

- del tutto illogica e verosimilmente incomprensibile sarebbe l'iniziativa dell'ufficio che si rifiutava di procedere allo sgravio della sanzione originariamente irrogata in relazione all'omesso versamento dell'imposta sebbene riconosciuta dallo stesso ufficio "non dovuta", dacché sorta in seguito ad un errore formale del contribuente;

- infondata sarebbe l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché l'avviso di cui all'allegato n. 6, nonostante sia rubricato: "Avviso di liquidazione dell'imposta – Irrogazione delle sanzioni", contiene solo ed esclusivamente la contestazione dell'imposta (presuntivamente omessa).

Se si procede, infatti, con lo scrutinio approfondito dell'atto, ci si rende conto che da nessuna parte è contenuta la contestazione della sanzione; inoltre non sarebbe comprovata la regolare notifica degli atti previ.

La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 29 maggio 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, per le ragioni di cui *infra*, è da reputare in parte improcedibile mentre, per il resto, fondato.

Invero, va preso atto, *in primis*, del fatto che lo stesso ricorrente, nel corso della discussione orale della causa, ha evidenziato, come appositamente verbalizzato, di non insistere per l'accoglimento del gravame in relazione al primo dei due ruoli su elencati e segnatamente in relazione al n. 2022/000410, reso esecutivo in data 10.11.2022. Ruolo ordinario – Partita: 8TCK 2019R 22002A000038000, per l'importo di € 8.618,36.

In relazione a tale ruolo, pertanto, sotteso all'atto impugnato, va dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La stessa parte appellante insiste, invece, per l'accoglimento del gravame in relazione al secondo ruolo (n. 2022/000426, reso esecutivo in data 30.11.2022. Ruolo ordinario – Partita: 8TCK 2019R 22002A000039000, per l'importo di € 87.719,04) per il quale, quindi, persiste l'interesse ad esso sotteso.

In particolare, nel corso della discussione orale della causa, insiste per la fondatezza del secondo motivo di gravame trattandosi di somma generata a seguito di un errore escludendo l'articolazione di motivi nuovi e, come tali, inammissibili.

Prima di accedere alla disamina del gravame sotto il profilo del merito occorre verificare se risulti fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, secondo cui il contribuente avrebbe opposto ragioni non riferibili all'atto impugnato (cartella di pagamento) ma agli atti prodromici in essa richiamati e resisi definitivi per mancata impugnazione nei termini. Tanto più che il ricorso del 22 luglio 2025, avverso il silenzio rifiuto, veniva dichiarato inammissibile con la sentenza n. 187/01/2026 depositata il 9 aprile

2026.

L'eccezione è infondata.

Invero, come rimarcato da parte ricorrente, l'avviso di liquidazione n. 1 (All. 4) concerne la diversa imposta di registro così come l'avviso di liquidazione n. 2 riguarda sì la formazione del ruolo n. 2022/000426 (ovverosia quello sub 2), ma contiene solo ed esclusivamente la contestazione dell'imposta e non anche delle sanzioni. Deve pertanto reputarsi assorbita ogni deduzione formulata con riguardo alla effettiva effettuazione delle operazioni di notificazione in relazione a tale atto.

Venendo all'esame del merito del gravame se ne deve rilevare la fondatezza.

Sul punto osserva parte ricorrente che << appare del tutto arduo, se non impossibile, comprendere le ragioni in base alle quali - a parere della Direzione provinciale di Potenza – possa ritenersi fondata l'irrogazione di una sanzione connessa ad un "omesso versamento" rispetto al quale - in maniera ex post - è stato scrupolosamente accertato che il contribuente non era tenuto ad effettuare >>.

La fondatezza di tale motivo si deve alla emersione di tale circostanza fattuale, com'è rilevabile dagli atti di causa ed in particolare dal provvedimento di sgravio parziale, da cui risulta che l'Ufficio provvedeva a sgravare il ruolo n. 2022/000426 sulla base della seguente motivazione: "...In forza di dichiarazione sostitutiva è emersa una minore imposta di successione nell'ordine di € 72.978,00. I BTP erano stati inseriti nel quadro ER e non nel quadro EO, in quota esente, aumentando l'asse imponibile.)".

Correttamente parte ricorrente richiama pertanto la formula di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, laddove, al comma 1, prevede che: "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.". Sempre la medesima disposizione, al comma 3, aggiunge che: "Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."

Ciò che rileva è appunto la circostanza che non è imputabile all'odierno ricorrente il mancato versamento dell'imposta cosicché mancano i presupposti applicativi della irrogata sanzione.

Tanto premesso, va dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al Ruolo n. 2022/000410, sotteso all'impugnata cartella.

Per il resto il ricorso risulta fondato e pertanto va accolto in relazione al Ruolo n. 2022/000426.

In ordine al regime delle spese, queste possono essere compensate stante la particolarità della vicenda.

La Corte

P.Q.M.

Dichiara in parte il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre, per il resto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata cartella in relazione al Ruolo n. 2022/000426. Spese

compensate